

OGGETTO: Carta dei servizi per i diritti del contribuente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di adottare l'unito regolamento in materia di diritti del contribuente e di autotutela;
- accolte le motivazioni e conclusioni;
- vista la Legge 27 luglio 2000 n.212;
- visto il D.L.564/1994, convertito in Legge 656/1994;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di adottare la Carta dei servizi per i diritti del contribuente, composta da 18 articoli, allegata alla presente deliberazione come parte integrante.

All'Amministrazione Comunale

S E D E

R E L A Z I O N E

Oggetto: Carta dei servizi per i diritti del contribuente.

La regolamentazione proposta ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra il contribuente e gli uffici tributari del Comune, con particolare riferimento ai diritti all'informazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa nonché la disciplina dell'istituto dell'autotutela.

La regolamentazione recepisce le norme e i principi dettati dalla Legge 212/2000, dal D.L.564/1994 convertito in Legge 656/1994, e dal Decreto Ministeriale 11.02.1997 n.37.

Tali norme, in parte non rivolte direttamente agli uffici tributari dei Comuni, introducono nell'ordinamento principi e impongono comportamenti che in sede locale trovano già da tempo attuazione ma che, in ogni caso, meritano un riconoscimento e una esplicita regolamentazione.

Nel rispetto delle norme tributarie vigenti e fatto salvo l'obbligo del Comune di esercitare la propria potestà impositiva, le disposizioni tendono a consolidare un rapporto tra uffici tributari e

contribuenti improntato alla massima correttezza e, al tempo stesso, a garantire trasparenza, efficacia ed economicità all'azione amministrativa.

Nel merito vengono disciplinati, per quanto non espressamente già previsti nei singoli regolamenti per l'applicazione dei tributi (richiamati in appendice) e tendendo alla massima semplificazione, il contenuto e la conoscibilità degli atti impositivi e i diritti del contribuente sottoposti ad accertamenti e verifiche.

In particolare viene affermato e regolamentato il diritto di interpello, attraverso il quale viene garantito al contribuente, in presenza di obiettivi e condizioni di incertezza delle norme, una pronuncia vincolante degli uffici in ordine all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni tributarie.

Viene infine regolamentato l'istituto dell'autotutela, attraverso il quale l'Amministrazione, anche in assenza di istanza di parte, rimuove i propri atti viziati o rinuncia in tutto o in parte alla propria pretesa impositiva, semplificando i rapporti con i contribuenti e limitando il contenzioso.

Si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale la relativa deliberazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
(dott. Rossella Fiori)

Sesto San Giovanni, 18 febbraio 2002

Art.1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento recepisce le disposizioni contenute nella Legge 27 luglio 2000 n.212 in materia di diritti del contribuente, di semplificazione e di trasparenza nonché disciplina, ai sensi del D.L.564/1994, convertito in Legge 656/1994 e del D.M.11.02.1997 n.37 l'istituto dell'autotutela, in forza della quale l'Amministrazione procede all'annullamento o alla rinuncia dei propri atti impositivi illegittimi o infondati.
2. Le disposizioni in esso contenute tendono a garantire l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa e a ridurre il contenzioso con il contribuente.

Art.2 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali in materia tributaria devono contenere nel titolo il proprio oggetto; le singole parti, rubriche ed articoli devono menzionare l'oggetto delle disposizioni in essi contenute.
2. Le disposizioni che modificano regolamenti tributari devono essere introdotte riportando interamente il testo modificato.
3. Ogni provvedimento in materia tributaria che fa riferimento a precedenti atti o disposizioni deve indicarne in forma sintetica il contenuto.
4. I regolamenti comunali in materia tributaria non possono prevedere a carico dei contribuenti adempimenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore.

Art.3 Chiarezza e motivazione degli atti

1. Al fine di garantire ai contribuenti il diritto ad una efficace difesa, ogni provvedimento dell'Amministrazione Comunale in materia tributaria diretta al singolo contribuente deve essere adeguatamente motivato indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.
2. Ogni provvedimento deve contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito;
 - l'indicazione dell'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - il nome del responsabile del procedimento;
 - le modalità, i termini e l'autorità avanti alla quale è possibile presentare ricorso.

Art.4 Informazioni ai contribuenti

1. Il Settore Tributi assume iniziative idonee a consentire alla cittadinanza una conoscenza costante, completa ed agevole delle disposizioni regolamentari e amministrative vigenti in materia di tributi comunali.
2. Il Settore rende tempestivamente pubbliche le aliquote e le tariffe adottate in materia di imposte e tasse comunali, nonché ogni altro atto che incide sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti tributari.
3. Cura altresì la predisposizione di materiale informativo e lo mette a disposizione gratuitamente dei contribuenti presso i propri uffici.

Art.5 Conoscenza degli atti

1. L'Amministrazione Comunale porta a conoscenza il contribuente degli atti a lui destinati secondo le modalità di cui al successivo comma.
2. Gli atti devono essere comunicati nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
3. In ogni caso gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza del contribuente secondo le norme vigenti in materia.
4. Restano ferme le disposizioni di legge che disciplinano la notifica degli atti tributari.

Art.6 Semplificazione

1. Il Settore Tributi assume iniziative volte a garantire che la modulistica in materia di tributi comunali sia messa a disposizione del contribuente in tempi utili, compatibilmente con la tempestività degli adempimenti di esclusiva competenza dell'Amministrazione Finanziaria o dei Concessionari della riscossione in materia di approvazione ed emissione di modelli, bollettini, ruoli.
2. Il Settore cura altresì che le proprie comunicazioni ed istruzioni siano comprensibili e che, per quanto concerne procedimenti disciplinati autonomamente dal Comune, il contribuente possa adempiere ai propri obblighi nelle forme più rapide, agevoli e meno onerose.
3. Gli uffici tributari non possono richiedere documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia. Gli uffici si riservano comunque di acquisire direttamente dal contribuente documenti ed informazioni non forniti tempestivamente o prodotti in modo parziale dalle Amministrazioni pubbliche.

interpellate, nei casi in cui ritardi od omissioni pregiudichino gli interessi del contribuente o possano essere causa di contenzioso.

4. Il contribuente può in ogni caso produrre direttamente ogni tipo di documentazione al fine di accelerare il procedimento.

Art.7 Diritto di interpello

1. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni tributarie, con esclusivo riferimento a quelle emanate dal Comune stesso e con riferimento a casi concreti e personali, quando vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della disposizione.
2. Non costituiscono diritto di interpello e non rientrano pertanto nella disciplina dell'istituto le richieste di informazione o di consulenza generica e le informazioni su questioni che non danno origine ad obiettive condizioni di incertezza.

Art.8 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

1. Il procedimento si attiva con una richiesta scritta del contribuente che deve essere sottoscritta e deve contenere, pena l'inammissibilità:
 - i dati identificativi del contribuente;
 - la precisa esposizione del caso concreto;
 - la formulazione del quesito sottoposto all'Amministrazione, l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente;
 - il recapito cui il parere deve essere inviato.
2. All'istanza devono essere allegati eventuali documenti rilevanti ai fini della soluzione del quesito posto, esclusi quelli già in possesso dell'Amministrazione Comunale. In tal caso il contribuente può limitarsi ad indicarne gli estremi necessari alla loro individuazione.
3. Se i documenti allegati all'istanza o le informazioni fornite dal contribuente non sono sufficienti a formulare la risposta, l'Amministrazione può chiedere al contribuente di integrare l'istanza. In tal caso il termine per la risposta si interrompe e inizia a decorrere ex novo dalla data di ricezione di quanto richiesto.

Art.9 Effetti dell'interpello

1. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. Il Responsabile del tributo deve dare risposta scritta e motivata al quesito inoltrato entro 120 giorni dal ricevimento.
3. Per le questioni di maggiore complessità il Responsabile del tributo può avvalersi della consulenza di professionisti esterni all'Ente.
4. La risposta vincola l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza d'interpello nella situazione come riportata e limitatamente al richiedente.
5. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta dell'Amministrazione Comunale o che non ha ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 2.

6. Il parere reso è privo di effetti nel caso in cui gli elementi e le circostanze indicate nell'istanza e rilevanti ai fini della pronuncia non sono corrispondenti al vero o risultano incompleti.
7. Qualsiasi atto emanato dall'Amministrazione nei confronti del contribuente in difformità alla risposta è da ritenersi nullo.
8. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni tra loro analoghe, l'Amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso mezzi idonei di comunicazione.

Art.10 Attuazione del diritto di interpello

L'Amministrazione Comunale adotta ogni opportuno adeguamento delle struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione delle risorse umane allo scopo di assicurare la piena operatività delle disposizioni di cui agli articoli in materia di interpello.

Art.11 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra il contribuente e gli uffici tributari dell'Amministrazione Comunale sono improntati al principio della correttezza.
2. Non sono irrogate sanzioni né applicati interessi di mora al contribuente che si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Comunale, ancorché successivamente modificati dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni ed errori dell'Amministrazione stessa.
3. Non sono altresì soggette a sanzione le violazioni meramente formali che non producono alcun debito d'imposta.
4. L'omessa denuncia ai fini delle tasse e imposte comunali, l'omessa comunicazione ai fini ICI e comunque tutte le dichiarazioni/denunce/comunicazioni previste dalle singole disposizioni di legge in materia costituiscono in ogni caso violazione sanzionabile.

Art. 12 Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, dei versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti da norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Ai fini delle attività di controllo il Comune esercita i poteri previsti dalle disposizioni vigenti e disciplinati in particolare dai singoli regolamenti per l'applicazione dei tributi, i cui articoli specifici vengono riportati in Appendice al presente regolamento.
3. Nei casi di incertezza dell'inadempimento, prima di emettere provvedimenti di accertamento o sanzionatori, il responsabile del tributo invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari e/o a produrre i documenti mancanti entro un termine non inferiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere elevato fino ad un massimo di 60 giorni dall'ufficio in caso di richieste particolarmente complesse.

Art.13 Accessi ispezioni, verifiche

1. Tutti gli accessi e le verifiche effettuati nell'ambito delle attività di accertamento in locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali ed artigianali, artistiche e professionali sono effettuati, salvo casi eccezionali ed urgenti adeguatamente documentati, negli orari

ordinari di esercizio dell'attività e con modalità tali da arrecare il minor danno possibile allo svolgimento ordinario delle attività.

2. Il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni e dell'oggetto della verifica.
3. Delle attività di cui al comma 1 viene redatto un processo verbale nel quale vengono annotati anche eventuali osservazioni del contribuente. Il verbale è sottoscritto dal rilevatore e dal contribuente stesso o da un suo incaricato, cui viene rilasciata copia. Dell'eventuale rifiuto dell'apposizione della firma viene dato atto nel verbale stesso.

Art.14 Autotutela

Il Comune può procedere in tutto o in parte all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione qualora la riconosca illegittima o infondata e in particolare nelle ipotesi di:

- errore di persona;
- doppia imposizione;
- errore di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- prova di pagamenti di tributi regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata comunque non oltre i termini previsti da disposizioni di legge o da regolamenti.

Art. 15 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Il presupposto per l'esercizio dell'autotutela è dato dall'esistenza di un atto o di una pretesa illegittima o infondata e da uno specifico, concreto e attuale interesse pubblico alla sua eliminazione.

Art.16 Limiti all'esercizio del potere di autotutela

1. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite in presenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione, pronunciata nel merito del rapporto tributario in questione.
2. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che l'atto abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo sufficientemente lungo da creare situazioni esauritesi nel tempo.
3. Non costituiscono limiti al potere di annullamento:
 - la presenza di una sentenza passata in giudicato su motivi di ordine formale (irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità);
 - l'intervenuta definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini;
 - la pendenza in giudizio.

Art.17 Procedimento di autotutela

1. L'esercizio dell'autotutela spetta al Funzionario responsabile del tributo che ha emanato l'atto che viene annullato o che è competente per gli accertamenti d'ufficio, ovvero dal suo eventuale sostituto.
2. L'eventuale istanza del contribuente non determina per il Comune alcun obbligo giuridico di provvedere e di provvedere, in particolare, nel senso prospettato dal contribuente.

3. Il provvedimento di annullamento e il provvedimento di rigetto dell'istanza del contribuente sono comunicati all'interessato. L'atto di annullamento è trasmesso anche all'organo giurisdizionale avanti al quale sia eventualmente pendente ricorso per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Art.18 Decorrenza

Le presenti disposizioni entrano in vigore dopo 15 giorni dall'esecutività della delibera di approvazione.

APPENDICE

ART.29 del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili

Poteri dei Comuni

Ai fini dell'esercizio delle attività di controllo il Comune può:

- invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.

ART.30 del vigente regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Controlli

Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione dell'occupazione possono essere soggette ad accertamenti d'ufficio.

Agli effetti dell'applicazione della tassa il Comune potrà previo invito motivato:

- a) esigere in visione dagli occupanti la documentazione inerente all'occupazione ed al pagamento della tassa;
- b) invitare il contribuente a comparire di persona per fornire delucidazioni.

ART.18 del vigente regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti

Controlli

1. Le denunce iniziali, di variazione e di cessazione possono essere soggette ad accertamento d'ufficio.
2. Possono essere altresì sottoposte ad accertamento d'ufficio situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione della tassa che non sono state oggetto di denuncia da parte del soggetto obbligato.
3. Agli effetti dell'applicazione del tributo il Comune potrà:

- rivolgere al contribuente motivato invito a trasmettere o esibire atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte
 - rivolgere invito a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire sottoscritti
 - utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo
 - richiedere dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti a uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti.
4. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del Servizio tributi, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare mediante notifica o raccomandata almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici.
5. Nei casi di immunità o di segreto militare l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
6. In caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice civile.
7. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

CARTA DEI SERVIZI PER I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

INDICE ARTICOLI

Art.1 Oggetto del Regolamento

Art.2 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Art.3 Chiarezza e motivazione degli atti

Art.4 Informazioni ai contribuenti

Art.5 Conoscenza degli atti

Art.6 Semplificazione

Art.7 Diritto di interpello

Art.8 Procedimento e modalità di esercizio dell'interpello

Art.9 Effetti dell'interpello

Art.10 Attuazione del diritto di interpello

Art.11 Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Art. 12 Attività di verifica e di controllo

Art.13 Accessi, ispezioni, verifiche

Art.14 Autotutela

Art. 15 Presupposto per l'applicazione dell'autotutela

Art.16 Limiti all'esercizio del potere di autotutela

Art.17 Procedimento di autotutela

Art.18 Decorrenza

APPENDICE

Art.29 del vigente regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili

Art.30 del vigente regolamento per l'applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Art 18 del vigente regolamento per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, PPI, LISTA CIVICA ULIVO, FI.